
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ALLA IV EDIZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I soggetti. – 3. L'atto processuale penale. – 4. Le prove. – 5. Le indagini preliminari. – 6. Costituzione delle parti, presenza e assenza dell'imputato, partecipazione a distanza. – 7. L'udienza preliminare e l'udienza predibattimentale. – 8. I procedimenti speciali. – 9. Il dibattimento. – 10. Le impugnazioni. – 11. La tutela cautelare. – 12. L'esecuzione. – 13. I sistemi extracodice: il procedimento davanti al giudice di pace, quello a carico di minorenni e il rito a carico degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

1. - Premessa

«È finito il tempo delle norme scolpite nel marmo. Gli italiani le consumano a ritmo febbrile: non s'era mai visto un codice così fluido e deperibile ...». Queste parole di Franco Cordero (dicembre 1992) sono vistosamente attuali, stante la necessità di un'appendice di aggiornamento a integrazione della ristampa della quarta edizione dei *Fondamenti di procedura penale*, a meno di un anno della sua uscita in concomitanza con l'imponente novellazione nota come 'riforma Cartabia' (legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, attuata dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Nonostante quest'ultima abbia modificato fisionomia e regole del procedimento penale in molti ambiti, le criticità del nostro sistema sono tali che il legislatore nell'ultimo anno ha continuato a intervenire sia per emendare alcune sviste della predetta riforma (d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31), sia per novellare altri settori della disciplina processuale che da essa non erano stati toccati e che pure risultavano bisognosi di aggiornamento.

Ad esempio, senza pretesa di esaustività, si vedano: gli artt. 3 e 4 d. lgs. 24 luglio 2023 n. 107, che disciplinano un inedito ordine di rimozione di contenuti terroristici nei confronti di prestatori di servizi di *hosting*; il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., nella l. 9 ottobre 2023 n. 137, in materia di intercettazioni; la l. 8 settembre 2023, n. 122 concernente i procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, c.d. "codice rosso"; il c.d. 'decreto Caivano', vale a dire il d.l. 15 settembre 2023 n. 123 conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159, che introduce molte novità in relazione al procedimento a carico di minorenni; l'art. 4 l. 21 febbraio 2024, n. 14 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria), che prevede, tra l'altro, la giurisdizione italiana per taluni reati commessi in Albania e nuove norme sull'arresto e il riesame; l'art. 4 l. 21 febbraio 2024, n. 14, che impegna il nostro Paese a modificare, entro il 10 settembre 2024, l'art. 114 c.p.p., introducendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; la l. 17 maggio 2024, n. 70, che contempla nuove misure in materia di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo; la l. 28 giugno 2024, n. 90, sulla *cybersecurity*; il d.l. 29 giugno 2024, n. 89, conv. con modif. dalla l. 8 agosto 2024, n. 120, in materia di termini del giudizio in cassazione; il d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con modif. dalla l. 8 agosto 2024, n. 112,

in materia di esecuzione penale e penitenziaria; la l. 9 agosto 2024, n. 114, i cui contenuti spaziano dalla materia cautelare, alle intercettazioni e alla relazione tra difensore e assistito.

Ovvio che non si procederà alla disamina esauriente di tutte le nuove regole, ma si terrà conto soltanto dei mutamenti di maggiore rilievo, concernenti argomenti già trattati nel manuale, secondo l'ordine di esposizione seguito nel relativo indice. I diversi temi saranno presi in esame nella maniera più asciutta possibile e ad esclusivo supporto degli studenti o, comunque, del lettore alle prime armi.

Non si può fare a meno di deplorare, però, la scadente tecnica di redazione legislativa delle disposizioni integrative e correttive del d. lgs. n. 150/2022 e la sciatta disorganicità degli altri interventi legislativi che si sono affastellati nell'ultimo anno. Tali tratti ribadiscono la pluridecennale negligenza di un legislatore distratto o in mala fede, la cui alluvionale attività novellistica è per lo più mossa da tendenze e istanze politiche «dimentiche delle categorie fondamentali del processo» (cap. II, § 9).

2. - I soggetti

Le novità concernenti il primo libro del codice di rito riguardano, essenzialmente, l'organo titolare delle funzioni di accusa (*ex art. 1 l. n. 122/2023; art. 4, comma 18, l. n. 14/2024; art. 17 l. n. 90/2024*), il difensore (ad opera dell'art. 2, comma 1, l. n. 114/2024) e il giudice (art. 4, comma 18, l. n. 14/2024).

Si è anzitutto modificata la distribuzione dei procedimenti fra i diversi uffici del pubblico ministero (cap. V, § 7.1), allargando il novero dei reati per i quali la legittimazione allo svolgimento delle indagini preliminari spetta alla cosiddetta Procura distrettuale, nel quale ora sono ricompresi anche quelli posti a presidio della *cybersecurity* (art. 17 l. n. 90/2024).

Rimodulata, poi, la relazione tra i magistrati del pubblico ministero in uno degli aspetti caratterizzanti la procedura per delitti di violenza domestica e di genere (**c.d. "codice rosso"**), vale a dire l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro **tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato (art. 363 comma 1-ter: cap. V, § 11 e cap. VIII, §§ 5 e 7.3). Modificando le corrispondenti norme di ordinamento giudiziario (artt. 2 e 6 d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, v. cap. V, § 7), nel caso di inosservanza del predetto termine, è ora stabilito che il procuratore della Repubblica possa **revocare** l'assegnazione al magistrato designato per le indagini e assumere direttamente, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, oppure assegnare tale incombenza ad altro magistrato dell'ufficio.

Inoltre, si è previsto che il **procuratore generale presso la Corte d'appello** acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine di 3 giorni, per riferire semestralmente al **procuratore generale presso la Corte di cassazione**.

Quanto al difensore, risultano ampliate le relative 'garanzie di libertà' di cui all'art. 103 (cap. V, § 12.1). Più precisamente, si è esplicitamente vietata l'acquisizione di **ogni forma di comunicazione**, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato (art. 103 comma 6-bis). È stato previsto, altresì, che l'autorità giudiziaria, o gli organi ausiliari da

essa delegati, interrompano **immediatamente** le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientri tra quelle protette dall'art. 103, in quanto intercorrenti fra il difensore e il suo assistito, ovvero tra quest'ultimo e l'investigatore privato, o tra quest'ultimo e il difensore (art. 103 comma 6-ter).

In relazione a giudice e pubblico ministero, infine, va segnalata l'eccentrica attribuzione all'**autorità giudiziaria con sede in Roma**, ai sensi dell'art. 4, comma 18, l. n. 14/2024, della legittimazione alle funzioni di accusa e della competenza relative ai fatti di reato commessi **in territorio albanese** – ma perseguibili in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l. n. 14/24 – da persone sottoposte alla procedura di ammissione e permanenza degli stranieri sul territorio nazionale, svolta sulla base del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania di cui alla menzionata l. n. 14/2024.

3. - *L'atto processuale penale*

Le innovazioni più significative alla disciplina degli atti sono state introdotte dal d. lgs. n. 31/2024 e riguardano l'imputato e la persona offesa dal reato.

In relazione all'imputato, la modifica di rilievo riguarda la **notificazione** alla persona non detenuta degli **atti introduttivi del giudizio** (cap. VI, Sez. I, § 6), vale a dire dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ex artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 e del decreto penale di condanna: la novella ammette che essa avvenga **presso il difensore**, quando manchi la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni, ovvero questi atti risultino inidonei o insufficienti a individuare il destinatario dell'atto (art. 157-ter).

Viene poi estesa all'offeso la possibilità di **derogare all'obbligo di deposito telematico**, prima consentita soltanto alle parti non assistite da un difensore (art. 111-bis comma 4; v. cap. VI, Sez. I, § 3).

Inoltre, nell'art. 154 è stato aggiunto un comma 1-bis, alla stregua del quale si può applicare anche nei confronti della persona offesa la notificazione **a mezzo della polizia giudiziaria** dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, ove ciò risulti «necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare» (cap. VI, Sez. I, § 6).

4. - *Le prove*

L'ambito della disciplina probatoria ripetutamente novellato nell'ultimo anno è quello relativo alle **intercettazioni** (d.l. n. 105/2023, conv. con modif. nella l. n. 137/2023, nonché l. n. 114/2024). Con riguardo ai **contenuti del decreto autorizzativo** di intercettazioni tra presenti mediante **captatore** (v. Cap. VII, sez. III, § 6.2), è ora imposta un'**autonoma valutazione** delle ragioni che rendono necessario l'impiego di tale strumento, alla stregua di un vaglio da svolgere **«in concreto»** (art. 267). Rimaneggiata anche la disciplina delle modalità esecutive delle intercettazioni e il regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi (v. Cap. VII, sez. III, § 6.3). In particolare, è stato sostituito il secondo comma dell'art. 268, prevedendo che la polizia trascriva nel verbale

«anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini», pure quando risulti a favore dell'indagato, aggiungendo che quanto risulti «non rilevante ai fini delle indagini» non deve essere trascritto, né ad esso possano fare riferimento verbali o annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali deve comparire l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini". Risulta inoltre ampliata la **tutela di terzi estranei** evocati nelle comunicazioni intercettate (art. 268 commi 2-*bis* e 6) stabilendo il **divieto di riferimento a terzi intercettati** nelle richieste e nei provvedimenti cautelari, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione dei presupposti della misura da applicare (art. 291 comma 1-*ter*, art. 292 comma 2-*quater*).

La modifica dell'art. 270, invece, prova a superare le criticità menzionate nel manuale e ripristina la regola secondo cui l'uso dei risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento presuppone che gli ascolti siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Da segnalare, infine, che al menzionato d.l. del 2023 è dovuta pure l'istituzione di infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e l'estensione, in relazione alla criminalità informatica, di poteri e prerogative del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*.

5. - *Le indagini preliminari*

Le modifiche alla fase preliminare sono incisive.

Risultano modificati fisionomia e contenuti sia dell'**avvocazione** (cap. V, § 7.1 e cap. IX, § 5.3) sia della procedura di contrasto alla **stasi del procedimento** al termine delle indagini preliminari. Altra modifica di rilievo, poi, attiene all'**informazione di garanzia** (cap. VIII, § 9.1).

La disciplina dell'avvocazione è stata riscritta e confinata nel solo art. 412. L'avvocazione facoltativa di cui all'art. art. 412 comma 2 è tornata ad essere una forma di controllo ulteriore sull'inazione, esperibile quando manchi l'accoglimento della richiesta di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari, a seguito della ricezione da parte del procuratore generale dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (art. 409 comma 3). Gli altri presupposti dell'avvocazione, elencati nell'art. 412 comma 1, sono diventati i seguenti: 1) la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oppure il mancato scioglimento dell'alternativa tra azione e inazione entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, o quelli fissati dal giudice ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 5, primo periodo; 2) oppure il mancato accoglimento della richiesta di differimento del deposito degli atti formulata ai sensi dell'art. 415-*ter* comma 2.

Quanto alla procedura per contrastare la stasi del procedimento al termine delle indagini preliminari, la relativa disciplina è ora enunciata in un nuovo art. 415-*ter*, che sostituisce completamente quello previgente e che risulta rubricato "Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa". In estrema sintesi, ai sensi dell'art. 415-*ter* comma 1, il pubblico ministero alla scadenza

dei termini, se non ha proceduto a nessuno degli adempimenti previsti per la conclusione della fase preliminare, è comunque tenuto a **depositare** nella propria segreteria l'intera documentazione concernente le **risultanze investigative**, a meno che non sia stata in precedenza accolta dal giudice per le indagini preliminari l'**istanza di differimento del deposito** presentata dal pubblico ministero, ove ricorrano le condizioni enunciate nel secondo comma dell'art. 415-ter comma 2. In ogni caso, la persona sottoposta alle indagini e l'offeso dal reato hanno un canale di interlocuzione diretto con il giudice per le indagini preliminari, che può essere sollecitato a **ordinare** al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni (art. 415-ter comma 4).

Nella procedura è coinvolto anche il **procuratore generale presso la Corte d'appello**, che a sua volta può non solo disporre l'avocazione, ma anche ordinare con decreto al pubblico ministero di primo grado l'assunzione delle sue determinazioni (art. 415-ter comma 5).

Le modifiche dell'informazione di garanzia riguardano, anzitutto, l'*incipit* dell'art. 369 ove è stata aggiunta la locuzione «**a tutela del diritto di difesa**» e cancellato l'avverbio «**solo**». L'obiettivo sembra essere quello di superare la previgente regola di inviare l'atto esclusivamente quando il pubblico ministero intendesse compiere un atto garantito, per orientare il titolare della funzione di accusa a disporre l'invio ogni qualvolta la salvaguardia del diritto di difesa lo renda opportuno, anche prima e indipendentemente dal compimento di un atto per il quale è prevista la partecipazione del difensore. Inoltre, si prevede che l'atto contenga la **sommatoria descrizione** del fatto addebitato, non più, come in precedenza, la mera indicazione della data e del luogo di esso.

Infine, è stato aggiunto il comma 1-*quater* secondo cui per ragioni di urgenza alla notificazione dell'informazione di garanzia può procedere, in deroga all'art. 148 comma 6, secondo periodo, la **polizia giudiziaria**, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 148 comma 8, ma in maniera adeguata a **garantire la riservatezza** del destinatario.

6. - *Costituzione delle parti, presenza e assenza dell'imputato, partecipazione a distanza*

Da segnalare le modifiche (art. 2, comma 1, lett. *q*, *r* e *bb* n. 1, d.lgs. n. 31/2024) che hanno inserito l'espresso avvertimento all'imputato che «non comparendo sarà giudicato in assenza» in caso di **citazione per il giudizio direttissimo** (art. 450 comma 3), di **decreto di giudizio immediato** (art. 456 comma 2), di **citazione per il giudizio di appello** (art. 601 comma 3); oltre che l'espressa previsione di **nullità** correlata alla mancanza del predetto avviso.

Inoltre, viene ritardata la cadenza temporale dell'eventuale udienza di prosecuzione del processo conclusosi con sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della sua pendenza da parte dell'imputato (art. 420-*quater* comma 4 lett. *b*, nn. 1 e 2; v. **cap. X, § 6**). Essa è ora individuata nella prima udienza utile del mese di **ottobre** o di **marzo** (e non più di settembre o di febbraio), a seconda che l'imputato sia stato rintracciato nel primo o nel secondo semestre dell'anno (art. 2 comma 1 lett. *o* d. lgs. n. 31/2024).

Infine, l'art. 2, comma 1, lett. *c* d.lgs. n. 31/2024 modifica in alcuni profili lo

statuto generale della **partecipazione a distanza** (v. **cap. X, § 9.1**), interpolando l'art. 133-ter comma 1, secondo periodo.

Prima della modifica, nei casi in cui fossero disposti fuori udienza il compimento di un atto a distanza, ovvero la partecipazione di una o più parti a distanza al compimento di un atto o a una udienza, l'autorità giudiziaria era tenuta a comunicare o notificare il relativo decreto motivato alle parti rispettando, «in ogni caso», tra la data di comunicazione o della notifica e il compimento dell'atto, un termine di tre giorni. Ora, invece, è possibile **derogare** a tale termine **«nei casi di urgenza»** – la cui individuazione risulta evidentemente rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'organo decidente – ferma restando la necessità di assicurare al difensore la possibilità di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito e il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

Sempre a proposito della partecipazione a distanza, poi, va ricordato che l'art. 4, commi 9 e 12, l. n. 14/2024 (legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania) prevede che avvenga a distanza in ogni caso, ai sensi dell'art. 133-ter, la partecipazione dell'imputato all'interrogatorio dopo l'arresto o il fermo, all'udienza di convalida e all'udienza davanti al Tribunale del riesame, in relazione ai fatti di reato commessi in Albania ma perseguibili in Italia da persone sottoposte alla procedura di ammissione e permanenza degli stranieri sul territorio nazionale (v. *supra*, § 2).

7. - *L'udienza preliminare e l'udienza predibattimentale*

Con riguardo al controllo giurisdizionale circa la superfluità dell'instaurazione del dibattimento compiuto nel procedimento ordinario e in quello a citazione diretta dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (**cap. XI**), la novità di rilievo riguarda l'avvenuta omogeneizzazione dei **termini per il deposito della sentenza di non luogo a procedere**. Prima della modifica, il mancato richiamo all'art. 424 comma 4 nell'art. 554-ter comma 1 non consentiva di differire il deposito della motivazione della sentenza pronunciata in sede predibattimentale (v. **cap. XI, § 10.3**). Ora, invece, il menzionato art. 554-ter comma 1, terzo periodo, applica espressamente l'art. 424, commi 2, 3 e 4, pure in sede predibattimentale.

8. - *I procedimenti speciali*

A parte le modifiche della citazione per il giudizio direttissimo e del decreto di giudizio immediato di cui si è parlato *supra*, § 7, il d. lgs. n. 31/2024, introduce qualche novità nella disciplina del **giudizio abbreviato** e del **procedimento per decreto**. Inoltre, esso prevede un intervento correttivo in materia di **giustizia riparativa**.

Quanto al giudizio abbreviato, sono modificati l'art. 438 comma 5 e l'art. 676. Più precisamente, il vaglio circa la compatibilità della richiesta di ammissione della prova – cui l'imputato condiziona la sua richiesta – con la finalità di **economia processuale** (**cap. XVI, § 2.1**) viene ora ancorato non più ai «prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale», bensì all'«istruttoria dibattimentale», con l'intento di provocare, in tal modo, l'estensione dell'area di accoglimento della richiesta.

È poi mutato il congegno introdotto per applicare la **diminuente di rito** correlata alla **mancata impugnazione della sentenza di condanna** pronunciata in esito a giudizio abbreviato (v. **cap. XVI, § 2.4**). Eliminato ogni riferimento alla diminuzione di pena di cui all'art. 442 comma 2-*bis* nell'art. 676, comma 1, è stato inserito in questa stessa previsione un nuovo comma, il 3-*bis*, ove è stabilito che l'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-*bis*, è applicata **ex officio** dal **giudice dell'esecuzione**, tenuto a pronunciarsi in tal senso prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

Le novità relative al procedimento per decreto riguardano la possibilità, per l'imputato destinatario del decreto di condanna, di richiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459, comma 1-*ter* (v. **cap. XVI, §§ 10.3 e 10.4**). La modifica introdotta in quest'ultima previsione dal d.lgs. n. 31/2024 serve a consentire all'imputato di **richiedere la sostituzione** della pena detentiva **senza** il rischio di **perdere i benefici premiali** del decreto, in caso di esito sfavorevole dell'istanza.

Alla stregua della disciplina previgente, l'eventuale mancata presentazione, da parte dell'imputato, del programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna e della dichiarazione con cui l'ente o l'associazione presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità esprime la propria disponibilità, avrebbe determinato lo stesso effetto dell'opposizione, valendo, dunque, come condizione risolutiva dell'efficacia del decreto e come presupposto per l'instaurazione del giudizio immediato (art. 459, comma 1-*ter*, ultimo periodo nella precedente formulazione). Ora, invece, la richiesta di sostituzione ai sensi dell'art. 459, comma 1-*ter*, può accompagnarsi all'**atto di opposizione** e, ove questa manchi, in caso di mancanza dei presupposti per la sostituzione, il giudice che ha emesso il decreto ne potrà dichiarare l'esecutività.

Quanto alla giustizia riparativa (**cap. VI, § 7**), l'art. **129-bis** è stato **modificato** nel suo comma 4 e arricchito dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, per meglio regolare alcuni profili concernenti il procedimento penale sospeso per consentire il percorso di giustizia riparativa. Si è così espressamente stabilito che spetta al **giudice per le indagini preliminari** la competenza a decidere in ordine alla sospensione prima dell'esercizio dell'azione penale e che tale decisione sospende altresì il computo dei **termini di prescrizione**, di quelli di **durata massima della custodia cautelare** e del tempo di **durata del giudizio di impugnazione** rilevante ai sensi dell'art. 344-*bis*, ma non impedisce, su richiesta di parte, l'eventuale **acquisizione delle prove non rinviabili** con le modalità stabilite per il dibattimento.

Va segnalato, infine, che è stato modificato il contenuto del decreto di giudizio immediato, aggiungendovi l'avviso all'imputato della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 456 comma 2-*bis*).

9. - Il dibattimento

Le modifiche di maggiore impatto alla disciplina del giudizio dibattimentale, dovute al d. lgs. n. 31/2024, concernono la **condanna a pena sostitutiva**, disciplinata nell'art. 545-*bis* (**cap. XIII, § 18.1**). La novità consiste nel fatto che il meccanismo di fissazione dell'udienza *ad hoc* entro non più di 60 giorni per procedere alla condanna a pena sostitutiva prenderà avvio esclusivamente «quando non è possibile decidere immediatamente», vale a dire quando il giudice, pur ritenendo

sussistenti i presupposti per la sostituzione, non dispone di elementi sufficienti per procedervi, in quanto non risulti ancora acquisito il consenso dell'imputato, oppure ritenga non più attuale quello acquisito in precedenza, oppure reputi necessario svolgere gli approfondimenti indicati nel secondo comma dell'art. 545-*bis*. Negli altri casi, quando cioè il giudice dispone già degli elementi necessari per la sostituzione e risulti il consenso dell'imputato, espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, **si procede immediatamente** a sostituire la pena detentiva con quella sostitutiva *ex art.* 53 l. n. 689/1981, senza dover necessariamente fissare all'uopo un'udienza.

Con l'**abrogazione** del **comma 3-*bis*** dell'art. 510, inoltre, la trascrizione della registrazione fonografica o audiovisiva non risulta più subordinata alla richiesta delle parti (cap. XIII, § 14.2).

10. - *Le impugnazioni*

La disciplina delle impugnazioni risulta toccata da varie modifiche introdotte dal d. lgs. n. 31/2024, in relazione alla disciplina degli avvisi (*supra*, § 6); all'accesso alla giustizia riparativa (*supra*, § 8); alla semplificazione della procedura di condanna a pena sostitutiva (*supra*, § 9).

Ulteriori significative novellazioni, poi, sono avvenute ad opera della l. n. 114/2024 e dell'art. 11 del d.l. n. 89/2024, conv. con modif. dalla l. n. 120/2024.

Il primo provvedimento legislativo restringe il potere di appello del pubblico ministero, stabilendo l'**inappellabilità** delle sentenze di **proscioglimento** relative ai **reati** rientranti nell'elenco di cui all'**art. 550 commi 1 e 2** (cap. XVII, § 2). Inoltre, **cancella** la norma che aveva introdotto l'onere per le parti private e i relativi difensori che presentano impugnazione di depositare la **dichiarazione o elezione di domicilio** (art. 581 comma 1-*ter* ora abrogato) e **circoscrive** l'onere di deposito dello specifico mandato, ai fini dell'impugnazione avverso la sentenza pronunciata in esito a procedimento svoltosi in assenza, solo quando l'impugnazione sia presentata dal **difensore d'ufficio** (cap. V, § 12; cap. X, § 2; cap. XVII, § 9).

L'altra innovazione, valevole per i ricorsi presentati dopo il 30 giugno 2024, modifica la disciplina del giudizio in cassazione relativamente alla **richiesta di trattazione orale** (artt. 610 e 611, cap. XVII, § 7). Più precisamente, si stabilisce che il **termine** per presentare la richiesta di partecipazione delle parti nel procedimento di cassazione non decorra più dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, ma sia ancorato alla data dell'udienza stessa: se il procedimento è da trattare con le forme dell'**art. 127**, la richiesta di partecipazione deve essere presentata **15 giorni liberi prima** dell'udienza; **negli altri casi**, i giorni liberi precedenti l'udienza entro cui presentare l'istanza sono **25**.

11. - *La tutela cautelare*

La l. n. 114/2024 trova nella modifica del procedimento applicativo della misura cautelare personale la più considerevole fra le novità illustrate in questa appendice. In relazione a un ventaglio assai circoscritto di ipotesi, il provvedimento

cautelare perde il suo carattere di atto a sorpresa, ma rappresenta l'esito di una sequela procedimentale che contempla il **coinvolgimento della difesa** nel segmento che intercorre fra la presentazione della richiesta da parte del titolare dell'azione e la decisione del giudice (cap. XVIII, § 6.2). Tale coinvolgimento **preventivo** opera quando l'istanza cautelare formulata dal pubblico ministero faccia riferimento alla prospettata sussistenza della sola esigenza cautelare di cui alla lett. c dell'art. 274 e, al contempo, non si stia procedendo in relazione a uno dei delitti indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a, o nell'articolo 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale,

Più precisamente, l'interpolazione della disciplina codificata presenta l'inserimento nell'art. 291, dopo il comma 1-ter, di una serie ulteriore di commi (da 1-*quater* a 1-*novies*), che impongono al giudice per le indagini preliminari di **interrogare la persona sottoposta alle indagini o imputata prima** di adottare il provvedimento cautelare e stabiliscono nel dettaglio precise formalità a presidio della difesa, tra cui il previo deposito, nella cancelleria del giudice, della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati dal pubblico ministero unitamente ad essa, per consentirne la consultazione e l'estrazione di copia da parte dei difensori.

In corrispondenza di queste nuove regole, risulta modificato pure lo schema motivazionale del provvedimento applicativo della misura, che dovrà contenere, a pena di nullità, anche la «specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio».

In relazione al medesimo novero di casi, quando la misura richiesta sia la custodia cautelare in carcere, deputato a decidere è **un organo collegiale** (art. 328 comma 1-*quinquies*, cap. XVIII, § 7), competente anche quando si tratti di sostituire *ex art. 299 comma 4* una misura già in esecuzione con la custodia cautelare in carcere (art. 299 comma 4, ultimo periodo, come introdotto dalla novella in esame). Nel caso di competenza a provvedere del collegio, si prevede altresì che proceda all'interrogatorio il relativo presidente o altro membro da questi delegato. Le norme che prevedono il coinvolgimento del collegio, però, seppure entrate in vigore, non sono ancora efficaci, in quanto la relativa applicazione risulta procrastinata di due anni, ai sensi dell'art. 9 della menzionata l. 114/2024.

12. - L'esecuzione

Le novità in materia di esecuzione sono introdotte dall'art. 5 d.l. n. 92/2024, conv. con modif. dalla l. n. 112/2024, che muta in più parti la disciplina dell'ordine di esecuzione a pena detentiva (art. 656, cap. XX, § 7). L'aspetto più significativo riguarda il contenuto di tale atto, che ricomprende non solo la **pena effettivamente irrogata**, ma anche tutte le **detrazioni ex art. 54 ord. penit.** già computate dal pubblico ministero, con l'avviso al condannato che, per beneficiare delle menzionate riduzioni, è tenuto a partecipare all'opera di **rieducazione**. Obiettivo della novella è consentire al destinatario dell'ordine di esecuzione di conoscere subito i 2 possibili termini finali della pena, vale a dire sia quello cui sono applicati i benefici penitenziari sia quello senza di essi, sì da renderlo consapevole dell'alternativa e, così, incentivarlo a seguire con profitto il programma rieducati-

vo, per propiziare l'applicazione del trattamento sanzionatorio **meno afflittivo** (art. 656 comma 10-*bis*). Inoltre, si è stabilito che il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione nei confronti di condannato di **età pari o superiore a settanta anni**, trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza perché disponga con ordinanza, in via provvisoria, la **detenzione domiciliare** ove ne risultino *per tabulas* i presupposti (art. 656 comma 9-*bis*).

13. - *I sistemi extracodice: il procedimento davanti al giudice di pace, quello a carico di minorenni e il rito a carico degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*

Di mero coordinamento le novità concernenti i procedimenti davanti al giudice di pace e a carico degli enti: modificati gli **artt. 17 d. lgs. n. 74/2000 e 61 d. lgs. n. 231/2001**, per applicare anche in tali ambiti il vaglio circa la **prevedibilità della sentenza di condanna** ai fini dell'alternativa fra azione e inazione (art. 17) e fra decreto che dispone il giudizio e sentenza di non luogo a procedere (art. 61). Nell'art. 59 d. lgs. n. 231/2001, poi, è stato sostituito il riferimento all'art. 405 comma 1, ormai abrogato, con quello all'art. 407-*bis*, che attualmente disciplina le diverse forme di esercizio dell'azione penale.

Una serie di novità relative al procedimento a carico di minorenni derivano dal **c.d. decreto Caivano**, vale a dire dal d.l. n. 123/2023 conv., con modif., in l. n. 159/2023 e dalla l. n. 70/2024. Ampliata, innanzitutto, la possibilità di applicare la misura precautelare (**cap. XXIII, § 4**) dell'accompagnamento presso gli uffici di polizia (con successivo trattenimento fino a dodici ore) del minorenne colto in flagranza di reato (art. 6 comma 1 d.l. n. 123/2023); allargato, poi, l'ambito di applicazione delle misure cautelari, anche custodiali, nei confronti del minore (**cap. XXIII, § 5**): ciò è avvenuto modificando i limiti editali concernenti le relative condizioni di applicabilità, oltre che includendo i casi in cui «l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga» tra quelli legittimanti la custodia cautelare nei confronti del minore (art. 8 d.l. n. 123/2023). Inoltre, il pubblico ministero può avviare nuove forme di definizione anticipata del procedimento.

Una è subordinata «alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, tra l'altro, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi» (art. 8 d.l. n. 123/2023). L'altra è riferita, più specificamente, all'eventualità che la Procura presso il Tribunale per i minorenni riceva notizia che un minore degli anni diciotto abbia dato manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, ovvero abbia tenuto condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui (art. 2 l. n. 70/2024).

Infine, quando nel corso di indagini relative ai reati di cui agli artt. 416-*bis* c.p. e 74 t.u. stup. emerga una situazione di pregiudizio per un minore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale deve comunicare a quella minore tutte le notizie utili per l'eventuale adozione di azioni nell'interesse del minore ai sensi dell'art. 336 c.c. (art. 7 d.l. n. 123/2023).